



Organi di Giustizia

IL GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 31/13

Dec. n. 53/13

Il giorno 22 ottobre 2013, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato da DARIO LORENZO, nato a Gorizia l'11.7.1970 ed ivi residente alla via IV Novembre n. 3/C, tesserato e licenziato 2013 con il M.C. ISONTINO con tessera n. 13039264 e licenza over 21 enduro n. I02354, avverso il provvedimento di esclusione dagli iscritti alla gara di "Capriva del Friuli", valida per il Campionato Triveneto di Enduro, del 14 luglio 2013, codice manifestazione RMF15, con il quale il medesimo ricorrente si doleva, appunto, della esclusione comminatagli nella suddetta gara, il tutto per una molteplicità di motivi. In particolare, il ricorrente

medesimo deduceva: - di essere assolutamente estraneo qualsiasi addebito contestatogli poiché nel provvedimento impugnato non erano riportate le modalità con cui era stato identificato, cosa che, a suo dire, invece, sarebbe dovuta avvenire a norma del Codice della Strada che recita: “*L’identificazione del trasgressore deve essere supportata da elementi certi ed inopinabili*”; -che il suddetto provvedimento era stato illegittimamente affisso in bacheca, in dispregio dell’art. 88 R.M.M. che ne prevede la affissione solo in caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario. Di conseguenza, esponeva che il medesimo provvedimento era stato affisso in bacheca al solo fine di screditarlo e “*diffamarlo nei confronti dell’opinione pubblica*”, ritenendo, ancora, di essere stato ulteriormente screditato da successive dichiarazioni del D.d.G. che aveva decretato la sua esclusione dalla gara. Tanto premesso, chiedeva, per i motivi innanzi esposti: - delucidazioni in merito a quanto rappresentato in ricorso e se, nella specie, fossero ravvisabili illeciti nell’iter procedurale per la assunta violazione dell’art. 88, commi 1 e 2, C.M.M. (*rectius*: R.M.M.) o dei suoi stessi diritti “*in qualità di sportivo*”; - ricusazione della giuria di gara atteso il legame di coniugio intercorrente “*tra Giudice e Commissario*”, per questo, imparziali; - revoca del provvedimento di squalifica comminatogli ed assegnazione forfettaria del punteggio o annullamento della predetta gara, con conseguente restituzione della quota di iscrizione versata per la iscrizione alla gara, pari a 60,00 euro.

Il G.U.F., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il ricorso, nei termini prospettati dal ricorrente, non è meritevole di accoglimento e, pertanto, deve essere rigettato. Invero, la documentazione acquisita agli atti del procedimento e il conseguente esame della normativa di riferimento, non consentono a questo Giudice di accogliere le richieste ivi contenute, trattandosi, più precisamente, di provvedimenti che questo medesimo Giudice non è in grado di poter emettere.

I. Con particolare riferimento al primo dei provvedimenti sollecitati dal ricorrente, va evidenziato che gli organi di Giustizia Sportiva non sono affatto abilitati a fornire alcuna “delucidazione” in merito alle doglianze espresse nel corpo del ricorso. È noto, infatti, che allorquando viene proposto appello al G.U.F. ai sensi dell’art.115 R.d.G. avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Commissari di Gara per le infrazioni meramente tecniche, le uniche decisioni che lo stesso può adottare riguardano esclusivamente la correttezza o meno della sanzione inflitta; in altri termini, il G.U.F., nell’analizzare la sanzione inflitta dal C.d.G., nel prendere in considerazione la normativa dal medesimo richiamata nel provvedimento adottato e nel valutare il caso di specie, può, in caso di accoglimento, “correggere” l’operato del C.d.G. ove ritenga che lo stesso non abbia applicato la predetta normativa in maniera corretta, ma non certo rendere delucidazioni in merito a tanto. In ogni caso, anche a voler assecondare la tesi del ricorrente, questo Giudice non ravvisa nessuna irregolarità in riferimento alla assunta violazione dell’art. 88, commi 1 e 2, di quello che il ricorrente definisce “C.M.M.”, ma che, in realtà, è il Regolamento Manifestazioni Motociclistiche (R.M.M.), e ciò perché la notifica che il ricorrente stesso asserisce essere stata effettuata irregolarmente nei suoi confronti (perché il provvedimento impugnato è stato prima esposto in bacheca senza che ivi fossero espliciti i motivi della mancata notifica diretta nelle sue mani) è un adempimento che viene posto in essere solo per conoscenza del destinatario della medesima. Che, quindi, la stessa sia stata apposta in bacheca nei termini prospettati dal ricorrente, non rileva ai fini della validità o meno del provvedimento adottato dal C.d.G. e impugnato in questa sede. Sotto altro aspetto deve, poi, essere analizzato ciò che il ricorrente DARIO Lorenzo afferma circa la assunta falsità dell’orario della notifica del provvedimento, attestata dal C.d.G. Cristina Sosol per le ore 13.50 e successivamente da quest’ultima rettificata su richiesta del DARIO medesimo alle ore 16.45. Sul punto, vi sono due ordini di considerazioni. La prima afferisce alla fede privilegiata di cui godono i rapporti di gara redatti dai preposti

commissari, ai sensi dell'art. 69.8 R.M.M.. Come è noto, secondo il disposto degli artt. 2699 e ss. cod. civ., i documenti cui è attribuita fede privilegiata e le dichiarazioni in essi contenute, fanno fede fino a querela di falso. È, pertanto, questo l'unico strumento giuridico per privare di efficacia di prova legale un documento assistito da fede privilegiata, come nel caso che occupa. Il ricorrente DARIO, tra l'altro, in virtù della sua esperienza quale “*rappresentante delle Forze di Polizia*” da ben cinque lustri, ben dovrebbe sapere che il verbale redatto da un pubblico ufficiale è dotato *ex lege* di fede privilegiata e che, quindi, “fa fede fino a querela di falso”. Pertanto, che la notificazione della comunicazione del C.d.G. sia stata, seppure in un momento successivo, rettificata dalla autrice del verbale medesimo, creando una discrasia di orari delle notifiche, non solo non rileva in questa sede – perché, comunque, l'atto è pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, cioè del ricorrente – ma non appartiene a questo Giudice la giurisdizione a conoscere della commissione di eventuali reati. Né può configurarsi, nel caso che occupa, il difetto di forma della notifica asserito, inoltre, dal ricorrente DARIO, poiché, come innanzi precisato, l'atto ha raggiunto lo scopo, cioè è giunto alla sua conoscenza, tant'è vero che, poi, è stato da lui stesso impugnato in questa sede. In ordine all'asserito danno di immagine che il ricorrente ritiene di aver subito a seguito delle vicende narrate in ricorso, si rileva che anche tale circostanza esula dalla competenza di questo Giudice, anche ove mai un danno vi fosse effettivamente stato.

II. Il secondo provvedimento sollecitato dal ricorrente afferisce alla “*ricusazione della giuria designata (...)*”, atteso il rapporto di coniugio intercorrente tra il C.d.G. ed il D.d.G., che, sempre a dire del ricorrente sarebbe causa di “imparzialità” degli stessi. Indipendentemente dalla circostanza per cui tale rapporto coniugale - allo stato - non risulta provato, va osservato che non è possibile per il Giudice adito adottare un provvedimento di tal tipo, non fosse altro per il fatto che una giuria di gara, nell'ambito della categoria “Enduro”, non esiste. Il funzionario F.M.I. preposto alle manifestazioni in tale ultima disciplina è unicamente il Direttore di Gara, cioè quel soggetto che, per

definizione, assicura il rispetto delle regole e, di conseguenza, sanziona coloro che non le osservano. In ogni caso, il ricorrente, pur fornendo una dettagliata e personale versione dei fatti, non è stato in grado di provare di non essere stato il soggetto che, contrariamente a quanto affermato dai funzionari F.M.I., ha violato quelle norme che hanno poi condotto alla sua stessa esclusione dalla gara. Invero, il ricorrente medesimo si è soltanto limitato a negare il proprio coinvolgimento nei fatti verificatisi precedentemente alla gara di “Capriva del Friuli”, valida per il Campionato Triveneto di Enduro, prevista per il 14 luglio 2013, evitando, appunto, di fornire un qualsivoglia elemento atto a sconfessare quegli scritti cui – per i motivi innanzi esposti – è attribuita fede privilegiata. Anche il riferimento alla “*identificazione del trasgressore*” che, ad avviso del ricorrente, sarebbe dovuta avvenire secondo le regole del C.d.S., è priva di pregio: una manifestazione motociclistica di una determinata disciplina ha un regolamento proprio ed è solo quello che coloro che vi partecipano e chi è preposto alla stessa manifestazione (ai fini della applicazione delle relative norme) deve tenere in considerazione. Sulla identificazione del ricorrente, pertanto, valgono le medesime considerazioni già svolte in ordine alla fede privilegiata degli atti di gara ex art. 69.8 R.M.M..

III. Da ultimo, il ricorrente ha chiesto che la gara *de qua* fosse annullata dal Giudice adito. Anche in questo caso a codesto Organo non è consentito adottare una decisione di tal tipo, e ciò indipendentemente dal fatto che, secondo le motivazioni di cui innanzi, i motivi di doglianza sono privi di qualsiasi riscontro probatorio. Infatti, la gara di “Capriva del Friuli” del 14 luglio 2013, valida per il Campionato Triveneto di Enduro, è stata omologata e non spetta alla Giustizia Sportiva alcuna considerazione su una gara regolarmente svoltasi. Di conseguenza, anche la richiesta avanzata dal ricorrente circa la “*assegnazione di forfettario punteggio*” e di restituzione della quota di iscrizione versata in occasione della predetta gara, non possono trovare accoglimento.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso presentato da **Lorenzo DARIO**.

DISPONE ai sensi dell'art. 117, comma 1, **R.d.G.**, che la **tassa federale** versata sia **incamerata dalla F.M.I.**

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Il presente provvedimento sia comunicato a :

- Dario Lorenzo;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Friuli Venezia Giulia;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.